

**COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE**  
**Provincia di Padova**

**REGOLAMENTO PER  
L'ILLUMINAZIONE VOTIVA  
NEL CIMITERO COMUNALE**

**Approvato con delibera 8/2010**

**ART. 1**  
**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva del cimitero comunale, nel rispetto, oltre che del presente regolamento, delle norme di cui: a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, nr. 1265; b) al D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; c) al "Regolamento comunale di polizia mortuaria"; d) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

Il servizio non è obbligatorio e verrà concesso a seguito di richiesta fatta dagli interessati al competente ufficio comunale, assumendosi l'impegno di pagare il canone annuo.

**ART. 2**  
**Modalità di svolgimento del servizio**

Il servizio verrà svolto o in economia a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie o tramite cottimo fiduciario.

**ART. 3**  
**Carattere del servizio**

L'impianto di lampade votive su loculi tombe cappelle ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o da un suo avente causa.

**ART. 4**  
**Domanda di attivazione**

1. Per ottenere l'attivazione del servizio l'interessato dovrà presentare domanda al comune utilizzando un modulo appositamente predisposto. Alla richiesta segue sottoscrizione di una convenzione. In caso di richiesta contestuale di concessione cimiteriale e di illuminazione votiva viene stipulato un unico contratto. Agli utenti verrà consegnata copia del presente regolamento.

Le lampadine verranno fornite dal Comune e l'allacciamento dovrà essere effettuato esclusivamente dal personale incaricato dal Comune.

**ART. 5**  
**Attivazione del servizio provvedere**

Il servizio è attivato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

**ART. 6**  
**Durata del servizio**

La durata della convenzione sarà legata alla durata della relativa concessione cimiteriale. Le richieste di disdetta, dell'illuminazione votiva, avranno efficacia dall'anno successivo a quello in cui verranno presentate.

**ART. 7**  
**Tariffe – Pubblicità delle tariffe**

Il servizio rientra tra quelli a domanda individuale (D.M. 31 dicembre 1983), ed è soggetto a tariffe approvate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale. L'aggiornamento verrà effettuato in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

La tariffa è costituita da un canone di abbonamento annuale omnicomprensivo per ogni punto luce pari ad Euro 6,50.

Qualsiasi modifica della tariffa s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione della Giunta Comunale e l'utente se non vorrà accettare tali modifiche dovrà disdire il contratto.

**ART. 8**  
**Modalità per il pagamento del canone**

Prima della sottoscrizione della convenzione l'utente dovrà pagare il canone annuale dovuto.

Il suddetto canone annuale viene stabilito dalla Giunta Comunale.

Nel caso in cui l'allaccio venga effettuato nel corso del secondo semestre, la tariffa annuale viene ridotta del 50%.

Il pagamento del canone, per gli anni successivi a quello della sottoscrizione, avrà scadenza annuale e dovrà avvenire entro 30 gg. dal ricevimento del bollettino di C/C postale che l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare agli utenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l'ufficio competente, provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, tramite raccomandata R.R. con invito al pagamento entro 15 giorni.

Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento l'Amministrazione Comunale provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ed al recupero della somma dovuta, nelle forme coattive previste dalla legge.

Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.

**ART. 9**  
**Orario del servizio**

Il servizio di illuminazione votiva viene svolto in via continuativa.

Le eventuali sospensioni del servizio dovute all'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per lavori o per qualsiasi altra causa di forza maggiore non comportano rimborsi agli utenti.

**ART. 10**  
**Decesso del titolare**

In caso di decesso del titolare dell'abbonamento di illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al comune ai fini della variazione di intestazione.

## **ART. 11**

### **Divieti e competenze**

E' assolutamente vietato agli utenti:

- a) manomettere gli impianti;
- b) asportare e sostituire le lampadine;
- c) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità

Ricorrendone le circostanze, il Comune avrà sempre il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di avviso.

Gli eventuali contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interruzione del servizio.

a) COMPETENZE DEL COMUNE:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
- la sostituzione della lampadina esaurita: la verifica ed il cambio della lampadina sono eseguiti a cura e spese del Comune.
- i lavori di primo allacciamento

b ) COMPETENZE DELL'UTENTE:

- la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
- la comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;
- la comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio. o eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino di canone.

## **ART. 12**

### **Censimento e regolarizzazione delle utenze in atto**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio comunale provvederà al censimento ed alla regolarizzazione delle utenze.

Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposita convenzione, potranno essere regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'ufficio comunale, notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine non inferiore a 30 giorni.

## **ART. 13**

### **Entrata in vigore e pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.

